

# REGIONE PUGLIA

## COMUNICAZIONE RELATIVA ALL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO DELLE IMPRESE CREDITRICI

(articolo 33 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 come modificato dal decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e dall'articolo 29 del decreto legislativo 27 maggio 2016, n. 97)

<b>Ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati al 31.12.2025</b> (valore elaborato dalla Piattaforma AreaRGS con dati provenienti della PCC e allineati con la contabilità dell'Ente – risultante dalla differenza tra le fatture scadute e non pagate e le note di credito ancora da chiudere o da incassare)	<b>Numero imprese creditrici</b>
<b>224.871,72</b>	<b>160</b>
<b>Tempo medio ponderato di pagamento</b>	<b>Tempo medio ponderato di ritardo</b>
<b>15 gg.</b>	<b>-16 gg.</b>
<b>Ammontare fatture pervenute nel 2024</b>	
<b>587.696.167,36</b>	

L'articolo 33 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 come modificato dal decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e dall'articolo 29 del decreto legislativo 27 maggio 2016, n. 97, dispone che le pubbliche amministrazioni pubblicano l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.

Il dato relativo allo stock del debito scaduto e non pagato al 31 dicembre 2025 è elaborato dalla piattaforma della Ragioneria generale dello Stato AreaRGS, che attinge i dati dalla Piattaforma Crediti Commerciali (PCC) e risulta allineato con il dato contabile dell'Ente aggiornato al 30 gennaio 2026.

La piattaforma governativa fornisce anche dati relativi all'indicatore di tempo medio ponderato di pagamento e di tempo medio ponderato di ritardo. In particolare, il dato delle stock del debito e quello del ritardo medio ponderato sono utilizzati ai fini della verifica del rispetto dei parametri richiesti dai commi 859 e ss. della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in tema di attivazione del fondo di garanzia del debito commerciale. Tali parametri al 31 dicembre 2025 risultano rispettati in quanto il rapporto percentuale tra l'ammontare delle fatture pervenute nel corso dell'esercizio ed il debito residuo al termine dello stesso è inferiore al 5% (pari allo 0,04%), ovvero più basso del valore soglia che comporta l'attivazione del fondo e il valore del tempo di ritardo calcolato dalla PCC al 31 dicembre 2025 è negativo.